



Comune di Clavesana

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

OGGETTO:

Elezione della Commissione Elettorale Comunale

L'anno duemilaventiquattro addì ventisei del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero, nella Sala Consiliare sita in Clavesana – Piazza Vittorio Emanuele II n. 7 (vecchio Municipio), convocato dal Sindaco con avvisi scritti, recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale (prima seduta), nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TERRENO BRUNO - Presidente	Sì
2. BALLAURI LIVIO - Vice Sindaco	Sì
3. BRACCO SIMONA - Assessore	Sì
4. FONTANA WALTER - Consigliere	Sì
5. VALLE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
6. GALLO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
7. REVELLI PIERO - Consigliere	Sì
8. CHIARAMELLO FABIO - Consigliere	Sì
9. GALLO LUIGI - Consigliere	Sì
10. PEIRANO MAURO - Consigliere	Sì
11. FERRUA DEBORA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Francesca RICCIARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Bruno TERRENO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco:

- al disposto dell'art. 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che testualmente recita:
 - «(1) (comma così:
 - modificato dall'art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
 - sostituito dall'art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270) Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
 - (2) (comma così:
 - sostituito dall'art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340;
 - sostituito dall'art. 10, c. 2, della legge 21.12.2005, n. 270;
 - modificato dall'art. 3-quinquies, c. 2, del D.L. 03.01.2006, n. 1) La commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni.»;
- al combinato disposto dell'art. 2 del D.P.R. n. 223/1967 come modificato, in sede di conversione, dal D.L. 03.01.2006, n. 1 e dell'art. 10, comma 3, della legge 21.12.2005, n. 270, questo Comune, cui sono assegnati n. 10 consiglieri comunali, deve dare corso alla elezione, nel suo seno, di tre componenti effettivi e tre supplenti.

Per l'elezione, trova applicazione l'art. 13 del T.U. 20.03.1967, n. 223, che testualmente recita:

«1. (Comma così sostituito dall'art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340) Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

2. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.»;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali» e successive modificazioni;

Distribuite le schede per le due distinte votazioni, si procede ad una prima votazione per scegliere i componenti effettivi e supplenti;

Il Sindaco, assistito dai seguenti scrutatori: i Consiglieri BRACCO Simona, BALLAURI Livio e FERRUJA Debora, proclama il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 11, Consiglieri votanti n. 10 in quanto il Sindaco non prende parte alla votazione essendo Presidente di diritto della Commissione:

A) Per la nomina dei componenti effettivi hanno riportato voti:

- REVELLI Piero voti n. 4,

- CHIARAMELLO Fabio voti n. 3,
- FERRUA Debora voti n. 3 (minoranza),

Schede bianche n. ==

Schede nulle n. ==

B) Per la nomina dei componenti supplenti hanno riportato voti:

- GALLO Alessandro voti n. 4,
- FONTANA Walter voti n. 3,
- PEIRANO Mauro voti n. 3 (minoranza),

Schede bianche n. ==

Schede nulle n. ==

Acquisito il parere favorevolmente espresso dal Segretario Comunale, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Con il risultato delle votazioni che precedono

DELIBERA

1. Di dare atto che, a seguito del risultato delle votazioni effettuate dai Consiglieri Comunali, la Commissione elettorale comunale è eletta nelle persone dei seguenti Consiglieri:

A) COMPONENTI EFFETTIVI	B) COMPONENTI SUPPLENTI
Sindaco: Presidente	
1) REVELLI Piero	1) GALLO Alessandro
2) CHIARAMELLO Fabio	2) FONTANA Walter
3) FERRUA Debora (minoranza)	3) PEIRANO Mauro (minoranza)

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
F.to: Bruno TERRENO

Il Membro Anziano
Firmato Digitalmente
F.to : BALLAURI LIVIO - Vice Sindaco

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
F.to : Dott.ssa Francesca RICCIARDI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca RICCIARDI